

SENTENZA N.
N. 81251/05 r.g.

SENT. N° 12.556/08
REP. N° 10292/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE

In funzione di giudice unico nella persona della dr. Caterina Macchi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione
notificato

DA

[REDACTED]
elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. Alessandro Caserio, che la rappresenta e
difende in virtù di delega a margine dell'atto di citazione

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

[REDACTED]
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Vincenti, che lo rappresenta e
difende in virtù di delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

CONVENUTO OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti costituite così concludevano:

CO

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La [REDACTED] ha tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Milano, su ricorso del Condominio [REDACTED] in Milano, ha ingiunto il pagamento in favore del ricorrente di € 5.591,39, credito affermato in relazione alla gestione 2003/2004. L'opponente ha eccepito trattarsi in larga parte di addebiti in via esclusiva che il condominio aveva inammissibilmente correlato all'avvenuto svolgimento da parte dell'esponente di lavori di ristrutturazione nell'edificio. In particolare l'importo di € 1.400,00 si riconduceva all'installazione, su richiesta di un singolo condomino, di un impianto antifurto a protezione di un ponteggio montato dalla stessa opponente nel rispetto di ogni prescrizione di sicurezza; l'ulteriore importo di € 3.000,00 era preteso dal Condominio a titolo di rifusione di un rimborso erogato dal condominio medesimo al condomino [REDACTED] in relazione a pretesi danni da infiltrazione di acqua asseritamente riconducibili alle opere realizzate da [REDACTED]. L'opponente ha inoltre eccepito l'intervenuta parziale estinzione del debito per pregresso pagamento limitatamente all'importo di € 731,00 e si è dichiarata disponibile al versamento del residuo, pari a € 564,27.

Il convenuto si è costituito regolarmente e ha chiesto il rigetto di ogni avversa conclusione; eccepita preliminarmente la nullità della procura alle liti, ha sottolineato che il decreto era stato emesso sulla base di delibere assembleari non impugnate e quindi definitivamente vincolanti per l'opponente, trattandosi tra l'altro di importi riportati nel consuntivo approvato con la delibera del 18 gennaio 2005 ma risalenti al consuntivo di due anni prima; ha riconosciuto l'avvenuto pagamento dell'importo indicato ex adverso e di un ulteriore importo di € 787,79 trattenuto in conto di maggiori oneri per spese legali. Depositata memoria, senza svolgimento di istruttoria orale la causa è stata successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, dopo il deposito delle memorie finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento alla eccepita nullità della procura alle liti si osserva quanto segue. E' da escludersi che la sottoscrizione apposta per conto dell'opponente in calce alla delega debba considerarsi illeggibile, risultando perfettamente comprensibile il cognome ([REDACTED]) del sottoscrittore; è invece ammesso dalla stessa opponente che [REDACTED] all'epoca di rilascio della procura fosse priva di poteri rappresentativi della società opponente, in quanto già facenti capo alla liquidatrice [REDACTED] la quale si è costituita in giudizio anche in via di espressa ratifica della precedente attività processuale con procura rilasciata in calce alla memoria depositata il 18 luglio

417

2006. Il vizio deve dunque intendersi sanato, con piena efficacia retroattiva. Tale conclusione viene espressa in adesione al più recente orientamento della Suprema Corte, la quale ha osservato che *“qualora la società in liquidazione promuova il giudizio per mezzo del precedente amministratore ormai privo di poteri rappresentativi, il vizio che ne consegue concerne la capacità processuale della medesima società, in quanto relativo alla titolarità del potere di proporre la domanda e non alla legittimazione ad agire (ossia al prospettarsi come titolare del diritto azionato) e, pertanto, ad un difetto di legittimazione processuale. Il vizio può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della spontanea costituzione del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, ossia il liquidatore, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. La sanatoria non può essere impedita dalla previsione dell'art. 182 c.p.c., secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi, perché questo limite attiene alle decadenze sostanziali (sancite cioè per l'esercizio del diritto e dell'azione: art. 2964 c.c.) e non a quelle che si esauriscono nel processo”* (Cass. 21811/067; cfr. anche Cass. 15304/07; 19164/05; 20913/05).

Tutta la parte contestata del credito monitoriamente azionato è costituita da un importo addebitato a titolo di “spese personali”, riportati contabilmente nel consuntivo relativo all'esercizio 2003-2004 ma in realtà risalenti ad epoca precedente, secondo l'indicazione dello stesso convenuto opposto: si tratta, più precisamente, dell'addebito integrale alla società opponente delle spese per installazione di un sistema antifurto ad opera del condominio con riferimento ad un ponteggio collocato da [redacted] ed alla pretesa di rifusione di un risarcimento versato dal condominio ad un condomino [redacted] in relazione a danni che il condominio medesimo ascrive ad esclusiva responsabilità della [redacted].

Al riguardo va ricordato che le attribuzioni dell'assemblea sono circoscritte alla verifica ed applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese (cfr. art. 1123 c.c.) necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza. Esula invece dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare al singolo condomino, con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, una determinata spesa pretesamente individuale non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore; dal momento che al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità (Cass. SS. UU. 4806/05; cfr. Trib. Milano, 5.8.2003 n.11242; App. Milano, 22.6.2001 n.1696).

In mancanza del riconoscimento espresso - certamente non sussistente nel caso di specie, attese le ferme contestazioni dell'opponente - o dell'accertamento giudiziale, l'assemblea non può dunque porre a carico del singolo condomino alcun obbligo risarcitorio né a tale titolo imputargli alcuna spesa (cfr. Cass., Sez.II, 22.7.1999 n.7890). La nullità della delibera assembleare può essere rilevata anche officiosamente incidenter tantum da parte del Tribunale, non postulandosi il preventivo accertamento giudiziale della nullità stessa, mediante promozione di apposito giudizio (Cass. 9641/06); in ogni caso, una siffatta azione sarebbe proponibile in ogni tempo, sottraendosi al termine decadenziale di trenta giorni stabilito dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione delle delibere annullabili (anche a tale proposito, Cass. SS.UU. 4806/05).

Le ragioni sin qui esposte sono sufficienti a determinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Escluso quindi che la delibera di approvazione del consuntivo, in quanto nulla, costituisca titolo idoneo a fondare la domanda di pagamento in esame, è' necessario rilevare che il convenuto , pur gravato in quanto attore in senso sostanziale di un pieno onere probatorio al riguardo, non ha ritenuto di offrire prova, nella presente sede processuale, dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria in discussione, essendosi limitato alla produzione dei documenti che già corredevano il ricorso monitorio; la domanda di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo già monitoriamente azionato (al netto di quanto il condominio stesso ha dichiarato di aver percepito) deve conseguentemente essere rigettata.

Gli importi già versati dall'opponente risultano idonei ad estinguere la parte del credito non contestata, ammontante a complessivi € 1.295,27 (€ 731,00 + € 564,27).

Il tribunale condanna pertanto il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente tenuto conto del parziale riconoscimento di una quota di credito ancora sussistente in data, successiva alla notificazione del decreto ingiuntivo, conseguentemente liquidando in favore di [REDACTED] gli importi di € 105,00 per spese, € 814,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari; oltre rimborso forfettario spese generali; oltre IVA se e in quanto dovuta e CP come per legge.

La sentenza è esecutiva ex lege.

PQM


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 26665/05 emesso dal Tribunale di Milano;
- 2) Rigetta ogni altra domanda;
- 3) Condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 105,00 per spese, € 814,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari; oltre rimborso

107

forfettario spese generali; oltre IVA se e in quanto dovuta e CP come per legge; con
distrazione a favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Così deciso in Milano, il 29 ottobre 2008.

Il giudice est. 

TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI
3 - NOV. 2008
L. CANCELLIERE

Dott. 